



COMUNE DI BOTTICINO

Provincia di Brescia

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

N° 4 del 29/03/2021

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DELL' IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2021

L'anno **2021**, addì **ventinove** del mese di **Marzo** alle ore **20:30**, in modalità telematica, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del **Sindaco Quecchia Gianbattista** il Consiglio Comunale. La seduta si svolge in modalità telematica sincronizzata al fine di garantire il collegamento simultaneo di tutti i partecipanti, così come previsto dall'art. 73 del D.L. 7 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 e previo decreto sindacale prot. n. 5080 del 03/04/2020. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il **Segretario Comunale Dott.ssa Marilena Però**.

COGNOME E NOME	P	A	COGNOME E NOME	P	A
QUECCHIA GIANBATTISTA	X		CALDERA DAVIDE	X	
CAMADINI GIANFRANCO	X		COLOSIO ANDREA	X	
CASALI DANIELE	X		CARLOTTI FRANCA	X	
MAI IRINA	X		MARCHESE DONATELLA	X	
TEMPONI EMILIA		X	APOSTOLI PAOLO	X	
TRECCANI PAOLA	X		LONATI ANNA MARIA	X	
PARMEGGIANI GIOVANNI	X		MACCAFERRI ELENA	X	
TRIVILLIN MICHELE	X		RABAIOLI PAOLO	X	
ROSSETTI FRANCESCO	X				

Presenti : 16 Assenti: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2021

Il Sindaco: “Oggetto numero 4 dell’ordine del giorno: determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell’Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2021. Chiederei all’Assessore competente di illustrare il provvedimento, grazie”.

L'Assessore Carlotti Franca: “Anche su questa delibera, ne abbiamo già parlato in Commissione, non c’è alcuna variazione rispetto all’anno precedente. E’ propedeutica all’approvazione del bilancio di previsione, per cui si mantengono, viene proposto il mantenimento delle stesse aliquote che avevamo approvato per il 2020 anche per il 2021, aliquote e, chiaramente detrazioni. L’unica detrazione però è quella relativa all’abitazione di prima casa considerata di lusso (A8) che è l’unica detrazione che c’è, perché le abitazioni prima casa non di lusso sono in esenzione da IMU e quindi non c’è bisogno di alcuna detrazione. Non sto lì a dilungarmi, ne abbiamo parlato comunque di questa a ottobre-novembre perché l’avevamo approvata a ottobre-novembre per l’anno 2020, se vi ricordate? O settembre, o comunque sulla fine dell’anno precedente”.

Il Sindaco: “Ci sono domande? Se non ci sono domande passerei alle dichiarazioni di voto. Consigliere Marchese, prego!”

Il Consigliere Marchese Donatella (del gruppo “Scelgo Botticino”): “Favorevole”.

Il Sindaco: “Consigliere Treccani”.

Il Consigliere Treccani Paola (del gruppo “Uniti per Botticino”): “Favorevole”.

Il Sindaco: “Segretario, se passiamo alla votazione”.

Il Segretario Comunale procede con la chiamata nominale dalla quale ne deriva la seguente votazione: favorevoli n. 16 (Quecchia Gianbattista, Casali Daniele, Mai Irina, Treccani Paola, Parmeggiani Giovanni, Trivillin Michele, Rossetti Francesco, Caldera Davide, Camadini Gianfranco, Colosio Andrea, Carlotti Franca, Marchese Donatella, Apostoli Paolo, Lonati Anna Maria, Maccaferri Elena, Rabaioli Paolo), contrari e astenuti nessuno.

Per l'immediata eseguibilità il Segretario Comunale procede con la chiamata nominale dalla quale ne deriva la seguente votazione: favorevoli n. 16 (Quecchia Gianbattista, Casali Daniele, Mai Irina, Treccani Paola, Parmeggiani Giovanni, Trivillin Michele, Rossetti Francesco, Caldera Davide, Camadini Gianfranco, Colosio Andrea, Carlotti Franca, Marchese Donatella, Apostoli Paolo, Lonati Anna Maria, Maccaferri Elena, Rabaioli Paolo), contrari e astenuti nessuno.

Dopodiché,

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITI gli interventi, la cui trascrizione integrale è sopra riportata;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che “A decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l’imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”;

PRESO ATTO, pertanto, che, a decorrere dall’anno 2020, le disposizioni che disciplinavano l’IMU e la TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l’IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019;

RICHIAMATI interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

VISTE, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

RILEVATO, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- 6) su decisione del singolo comune, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

RITENUTO di assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

RICHIAMATO, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 e tra i quali vi è il Comune di Botticino;

CONSIDERATO che il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

CONSIDERATO, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019;

RICHIAMATI i seguenti commi dell'art. 1, L. n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 749 che fissa la detrazione di € 200,00 da applicare all'imposta dovuta per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze adibite ad abitazione principale.
- la suddetta detrazione si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti case popolari (IACP) o enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati aventi le medesime finalità ed istituiti in attuazione del DPR n. 616/1977 all'art. 93;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale.

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 761, della L. n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della L. n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre

applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno con obbligo a decorrere dall'anno d'imposta 2021 come chiarito dalla Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020;

- ai sensi dell'art. 1, comma 763, della L. n. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. "enti non commerciali", è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento con obbligo a decorrere dall'anno d'imposta 2021 come chiarito dalla Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020. Tali soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate. In sede di prima applicazione dell'imposta, le prime due rate sono di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019;
- ai sensi dell'art. 1, comma 765, della L. n. 160/2019, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice;

PRECISATO che:

- l'art. 1, comma 756, della L. 160/2019, dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del ministro dell'economia e delle finanze;
- ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;
- la risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere dall'anno d'imposta 2021;
- il prospetto delle aliquote IMU di cui al sopra citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della deliberazione con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;
- dalla decorrenza dell'obbligo suddetto, la deliberazione di Consiglio Comunale che non sia accompagnata dal prospetto delle aliquote, quale parte integrante della medesima, non sarà idonea a produrre efficacia;

RILEVATO che il decreto ministeriale previsto dal comma 756 sopra citato, alla data odierna, non è stato ancora emanato e pertanto è possibile approvare le aliquote per il 2021 secondo i criteri adottati nel 2020;

RICHIAMATE le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 21 del 28/09/2020 e n. 25 del 29/10/2020 con le quali sono state approvate le aliquote e le detrazioni dell' Imposta municipale propria (IMU) anno 2020

VISTO il comma 48, art. 1, della Legge 178/2020 (Legge di bilancio 2021) il quale prevede, a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà;

VISTO il regolamento dell'imposta municipale propria (IMU) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 28/09/2020;

RITENUTO, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria come segue:

IMU 2021	Aliquota percentuale	Detrazione	Note
Aliquota ordinaria per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	1,03%		
Abitazione principale e relative pertinenze come definite dalla norma	Esente		
Cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari	Assimilata all'abitazione principale		Equiparati art. 1 comma 741, L. 160/2019
Cooperative edilizie a proprietà indivisa destinati a studenti universitari soci assegnatari e pertinenze anche in assenza di residenza anagrafica	Assimilata all'abitazione principale		Equiparati art. 1 comma 741, L. 160/2019
Forze armate - se non locato	Assimilata all'abitazione principale		Equiparati art. 1 comma 741, L. 160/2019
Casa familiare assegnata al genitore affidatario	Assimilata all'abitazione principale		Equiparati art. 1 comma 741, L. 160/2019
Alloggi sociali	Assimilata all'abitazione principale		Equiparati art. 1 comma 741, L. 160/2019
Unità immobiliare, posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, se non locata	Assimilata all'abitazione principale		
I.A.C.P ed equiparati	1,03%	€ 200,00	
Abitazione principale accatastate in categoria A/1 - A/8 - A/9 e relative pertinenze come definite dalla norma	0,60%	€ 200,00	

Abitazione e pertinenze concessa in comodato d'uso ai parenti in linea retta entro il primo grado - contratto registrato	1,03%		Abbattimento 50% base imponibile
Locazione a canone concordato ai sensi L. 431 /98	1,03%		Riduzione imposta del 25%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,01%		
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita e non locati (Fabbricati merce)	0,10%		Assoggettati all'imposta fino al 2021 – art. 1 comma 751, L. 160/2019
Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del T.U.I.R. di cui al D.P.R. n. 917/1986 (esclusi fabbricati classificati nel Gruppo catastale D)	0,86%		
Fabbricati classificati nel gruppo catastale D non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del T.U.I.R. di cui al D.P.R. n. 917/1986	0,86%		Di cui 0,76% di competenza statale e 0,10% di competenza del Comune
Altri fabbricati classificati nel gruppo catastale D	1,03%		Di cui 0,76% di competenza statale e 0,27% di competenza del Comune
Soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno stato di assicurazione diverso dall'Italia come previsto dalla norma	1,03%		Riduzione imposta del 50% (Art. 1, comma 48, L. 178/2020)
Aree edificabili	1,03%		
Terreni agricoli	Esenti		Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993

VISTO l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

RICHIAMATO l'art. 30, comma 4 del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, che dispone per l'esercizio 2021 il differimento del termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 al 30/04/2021;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i pareri di regolarità tecnica e contabile dell'atto, resi dai competenti Responsabili UOC, ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

CON voti favorevoli n.16, espressi singolarmente per appello nominale da n.16 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di dare atto che tutto quanto esposto in premessa ed in narrativa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare, per l'anno 2021 le aliquote e detrazioni dell' Imposta Municipale Propria (IMU) come da seguente prospetto:

IMU 2021	Aliquota percentuale	Detrazione	Note
Aliquota ordinaria per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	1,03%		
Abitazione principale e relative pertinenze come definite dalla norma	Esente		
Cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari	Assimilata all'abitazione principale		Equiparati art. 1 comma 741, L. 160/2019
Cooperative edilizie a proprietà indivisa destinati a studenti universitari soci assegnatari e pertinenze anche in assenza di residenza anagrafica	Assimilata all'abitazione principale		Equiparati art. 1 comma 741, L. 160/2019
Forze armate - se non locato	Assimilata all'abitazione principale		Equiparati art. 1 comma 741, L. 160/2019
Casa familiare assegnata al genitore affidatario	Assimilata all'abitazione principale		Equiparati art. 1 comma 741, L. 160/2019
Alloggi sociali	Assimilata all'abitazione principale		Equiparati art. 1 comma 741, L. 160/2019
Unità immobiliare, posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, se non locata	Assimilata all'abitazione principale		
I.A.C.P ed equiparati	1,03%	€ 200,00	
Abitazione principale accatastate in categoria A/1 - A/8 - A/9 e relative pertinenze come definite dalla norma	0,60%	€ 200,00	
Abitazione e pertinenze concessa in comodato d'uso ai parenti in linea retta entro il primo grado - contratto registrato	1,03%		Abbattimento 50% base imponibile
Locazione a canone concordato ai sensi L. 431 /98	1,03%		Riduzione imposta del 25%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,01%		
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita e non locati (Fabbricati merce)	0,10%		Assoggettati all'imposta fino al 2021 - art. 1 comma 751, L. 160/2019
Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del T.U.I.R. di cui al D.P.R. n. 917/1986 (esclusi fabbricati classificati nel Gruppo catastale D)	0,86%		
Fabbricati classificati nel gruppo catastale D non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del T.U.I.R. di cui al D.P.R. n. 917/1986	0,86%		Di cui 0,76% di competenza statale e 0,10% di competenza del Comune

Altri fabbricati classificati nel gruppo catastale D	1,03%		Di cui 0,76% di competenza statale e 0,27% di competenza del Comune
Soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno stato di assicurazione diverso dall'Italia come previsto dalla norma	1,03%		Riduzione imposta del 50% (Art. 1, comma 48, L. 178/2020)
Aree edificabili	1,03%		
Terreni agricoli	Esenti		Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993

3. dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2021, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Dopodiché,

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la proposta del Sindaco intesa a dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, per l'urgenza che il provvedimento riveste;

VISTO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

CON voti favorevoli n.16, espressi singolarmente per appello nominale da n.16 consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Il Sindaco
Quecchia Gianbattista

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Marilena Però
